

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4483

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Disposizioni per favorire la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità

Presentata l'11 maggio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La parte prima della Costituzione, rubricata « Diritti e doveri dei cittadini », nel combinato disposto dei suoi articoli riconosce quale fondamento imprescindibile della Repubblica la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita pubblica.

La politica di solidarietà deve essere inquadrata in un'azione ampia, finalizzata a garantire la coesione sociale e la responsabilizzazione dei cittadini come condizione stessa dello sviluppo.

I documenti di economia e finanza degli ultimi anni pongono quale obiettivo strategico la realizzazione di un « *welfare* delle opportunità e delle responsabilità ».

Si ritiene quindi utile e opportuno prevedere nuovi strumenti volti a valorizzare

l'impegno dei cittadini anziani in attività di pubblica utilità.

La presente proposta di legge istituisce, pertanto, un fondo di 10 milioni di euro per la realizzazione di un piano straordinario per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità. I compensi per lo svolgimento di tali attività dovranno essere adeguati all'attività svolta e dovranno essere corrisposti in modo forfetario, anche mediante la concessione di buoni pasto, e opportunamente concordati tra le parti interessate.

Al fine, inoltre, di sostenere i nuclei familiari in una dinamica intergenerazionale, si prevede che le amministrazioni comunali potranno concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di

valorizzazione delle attività svolte attraverso l'attribuzione di punti che, una volta accumulati, potranno essere tradotti in benefici concreti per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali asili nido e assistenza diurna

a persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli, e che il punteggio accumulato dal cittadino anziano potrà essere trasferito ai suoi familiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi, finalità e definizione).

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 45 della Costituzione, al fine di prevedere un'ampia partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita della propria comunità, la presente legge prevede disposizioni per valorizzare l'impegno delle persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di età e che non svolgono attività professionali regolarmente retribuite, di seguito denominate «cittadini anziani», in attività di pubblica utilità, definite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. La presente legge favorisce, altresì, le attività di pubblica utilità svolte con l'ausilio dei cittadini anziani e promosse direttamente dai comuni e dalle associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale o culturale delegate dai medesimi comuni.

ART. 2.

(Attività di pubblica utilità).

1. Ai fini di cui alla presente legge sono definite attività di pubblica utilità le seguenti attività:

a) di carattere sociale, consistenti in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie;

b) di carattere civile, consistenti in attività per la tutela e la sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici, per la vigilanza del decoro urbano e per prevenire possibili episodi di bullismo e di vandalismo;

c) di carattere culturale, consistenti in attività per la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;

d) di carattere ricreativo, turistico o sportivo, consistenti in attività quali il controllo dei flussi di spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici.

ART. 3.

(Piano straordinario per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità).

1. Per la realizzazione di un piano straordinario per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità è istituito un fondo denominato « Partecipazione attiva dei cittadini anziani », presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui dotazione è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'intesa sono stabiliti, in conformità ai principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini anziani.

3. Il piano straordinario di cui al comma 2 prevede interventi finalizzati al sostegno economico delle amministrazioni locali che valorizzano l'impegno dei cittadini anziani in attività di pubblica utilità.

ART. 4.

(Contratto).

1. Lo svolgimento di attività di pubblica utilità da parte dei cittadini anziani avviene mediante stipulazione di un contratto di

collaborazione privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il contratto di cui al comma 1, tenuto conto delle capacità e delle competenze dei cittadini anziani, regola con specifiche norme la prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la durata e il diritto di recesso.

ART. 5.

(Compensi).

1. I compensi per lo svolgimento di attività di pubblica utilità sociale devono essere adeguati all'attività svolta, devono essere corrisposti in modo forfetario, anche mediante la concessione di buoni pasto, e opportunamente concordati tra le parti interessate. Le amministrazioni comunali possono concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di valorizzazione delle attività svolte attraverso la concessione di punti che, dopo essere stati accumulati, possono essere tradotti in benefici per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali asili nido e assistenza diurna a persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli.

2. Il punteggio accumulato dal cittadino anziano ai sensi del comma 1 può essere trasferito ai suoi familiari.

3. L'amministrazione comunale, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

4. I compensi di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali e contributivi.

ART. 6.

(Assicurazione).

1. Le amministrazioni locali sono tenute ad assicurare i cittadini anziani che svolgono attività di pubblica utilità ai contro i rischi di infortunio connessi allo svolgi-

mento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7.

(Pubblicità).

1. L'affidamento di attività di pubblica utilità ai cittadini anziani avviene mediante delibera dell'amministrazione locale secondo criteri preventivamente stabiliti e resi noti con avvisi pubblici nell'albo del comune dove l'attività è svolta.

ART. 8.

(Programmazione).

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno i comuni convocano una conferenza programmatica, con la partecipazione dei consigli circoscrizionali, per esaminare e per valutare le attività di pubblica utilità realizzate in attuazione della presente legge nel corso dell'anno e per programmare le attività da realizzare nell'anno successivo.

2. I consigli comunali possono prevedere l'attivazione di strumenti di verifica e di controllo sulle attività di pubblica utilità realizzate in attuazione della presente legge.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



17PDL0052780